

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 aprile 2021, n. 97
“Istituto Santa Chiara s.r.l.” di Lecce. Integrazione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020 e accreditamento istituzionale del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 ubicato in Lecce alla Via Campania n. 5, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8 e dell'art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di *“Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”* giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/21;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accREDITamento.”*;

- all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”*;

- all'art. 8, comma 5 che *“La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.”*;

- all'articolo 24, commi 1, 2 e 3, che: *"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. [omissis] 2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale. 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisporre gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";*

- all'articolo 29, comma 9, che: *"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".*

Il Regolamento Regionale 21 novembre 2019, n. 22 (*"Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste -Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12"*) prevede:

➤ all'art. 5 (*"Determinazione del fabbisogno"*),

- al comma 1, che *"Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste è stabilito nel numero pari alla somma:*

- *delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all'esercizio ed accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- *delle prestazioni ambulatoriali derivanti dalla riconversione dei posti residenziali e semiresidenziali autorizzati all'esercizio ed accreditati secondo le previsioni degli articoli 12 e 15 del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 e s.m.i.;*
- *delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento."*

- al comma 2, che *"Le prestazioni ambulatoriali rientranti nel fabbisogno di cui al presente articolo sono riconvertite in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età adulta ed in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età evolutiva nel rispetto delle valutazioni sul fabbisogno aziendale per tale tipologia di assistenza che i Direttori generali presentano al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti."*

➤ all'art. 6 (*"Autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ed accreditamento"*), che *"I Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età adulta ed i Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età evolutiva nell'ambito dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione, all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal presente Regolamento"*.

La L.R. n. 18 del 7 luglio 2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 suppl. del 09/07/2020 ed entrata in vigore il 24/07/2020, dispone all'art. 6 che: *"Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22 (Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste -Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12) comprende altresì le prestazioni ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all'esercizio nell'ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all'esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali"*.

Con istanza prot. n. 155-DIR/2019 del 09/09/2019, consegnata *brevi manu* in data 10/09/2019 ed acquisita dalla scrivente con prot. n. 183/12288 del 17/09/2019, ad oggetto *"Richiesta di Autorizzazione all'Esercizio e Accredimento di attività sanitaria per un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione nei locali siti in via Campania, 5 a Lecce."*, il legale rappresentante della società *"Istituto Santa Chiara S.r.l."* con sede legale in Lecce alla via Campania n. 5 ha chiesto, *"in relazione alla struttura denominata "Istituto Santa Chiara" sita nel Comune di Lecce alla Via Campania n° 5, all'interno di un complesso già autorizzato all'Esercizio e Accredimento per Presidio Semiresidenziale di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 della L. n. 833/1978 destinato a struttura sanitaria con DGR n. 302/2018, il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio e Accredimento di attività sanitaria per un Centro Ambulatoriale di riabilitazione per il trattamento dell'Handicap, di cui al punto B.02.01 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i."*, allegandovi:

"(omissis)

- 1. Dichiarazione autocertificata di agibilità, trasmessa il 16/03/2018 al Comune di Lecce con destinazione Sanitaria;*
- 2. Planimetria dei locali in scala 1:100;*
- 3. Relazione tecnico-descrittiva dell'attività sanitaria;*
- 4. Certificato di prevenzione incendi;*
- 5. Comunicazione del nominativo del Responsabile Sanitario ed accettazione dell'incarico (con documento di identità)" del Dott. Leo Antonio.*

Con Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020, considerato, *inter alia*, che alla data di presentazione della predetta istanza (i.e., 10/09/2019) erano sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private ai sensi della L.R. n. 40/2007, la scrivente Sezione ha determinato, *"ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare alla Società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede legale in Muro Leccese (LE) alla Via San Giovanni Bosco n. 18, il cui Legale Rappresentante è la Sig.ra Francesca Torretti, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.), ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Leo Antonio, Medico Chirurgo, specialista in Neurologia."*.

Con nota prot. n. 76-DIR del 22/07/2020, trasmessa a mezzo Pec in data 24/07/2020 ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/12551 del 31/07/2020, considerato che:

"- L'Istituto Santa Chiara srl detiene un centro ambulatoriale di riabilitazione di cui alla sez. B.02.01 del R.R. n. 3/2005 autorizzato all'esercizio con D.D. n. 18 del 28.01.2020 meglio identificata in oggetto, ubicato in Lecce alla via Campania n. 5;

- Che l'istanza per l'autorizzazione all'esercizio del menzionato Centro è stata notificata alla Regione Puglia in data 10.09.2019 ovvero prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 18 del 7.7.2020;

- Che il Centro de quo insiste nell'ambito di un presidio territoriale di recupero e riabilitazione funzionale per prestazioni semiresidenziali, autorizzato all'esercizio e accreditato con D.D. dell'Assessorato delle Politiche alla

salute – settore programmazione e gestione sanitaria della Regione Puglia n. 51 del 23.02.2007 e D.G.R. n. 302/2018;

- Che, pertanto, il Centro ambulatoriale di cui alla presente istanza rientra nel fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall'art. 5, comma 1, del regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22",

il legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." ha chiesto "Il rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro ambulatoriale di riabilitazione di cui alla sez. B.02.01 del R.R. n. 3/2005 autorizzato all'esercizio con D.D. n. 18 del 28.01.2020, sito in Lecce alla via Campania n. 5", allegandovi la seguente documentazione:

"(omissis)

1. Visura camerale dell'Istituto Santa Chiara srl;
2. Planimetria dei locali in scala 1:100;
3. Relazione tecnica;
4. Relazione tecnico-descrittiva dell'attività sanitaria;
5. Autorizzazione all'esercizio;
6. Titoli del responsabile sanitario e relativi documenti;
7. Autodichiarazione di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.
8. Certificato di agibilità;
9. Certificato di prevenzione incendi."

Con nota prot. n. AOO_183/15005 del 02/10/2020, indirizzata al legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." nonché al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, la scrivente Sezione ha invitato:

- il legale rappresentante della predetta società "ad integrare l'istanza di cui sopra:

i) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla condizione di accreditamento prevista dall'art. 20 L.R. n. 9/2017 alle lett. e) da parte del socio con quota superiore al 20%;

ii) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata dalla griglia di autovalutazione, debitamente compilata e firmata, attestante il possesso dei requisiti di accreditamento stabiliti nei Manuali di accreditamento approvati con il suddetto regolamento "per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C", limitatamente alla fase di "plan".;

- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Presidio ambulatoriale di riabilitazione in oggetto, ubicato presso l'immobile sito in Lecce alla Via Campania, 5 finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A e B.02 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019 e, sulla base della griglia di autovalutazione previamente comunicata, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan" previsti dal Manuale di Accreditamento "per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C" del R.R. n. 16/2019.

Con nota prot. n. 100-DIR/2020 del 30/10/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/16715 del 10/11/2020, il legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." ha comunicato la trasmissione dei documenti integrativi richiesti, specificando che "la griglia di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti di accreditamento stabiliti da manuali di accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019 sono quelli relativi all'allegato B e più in particolare, per i requisiti comuni: Allegato B sezione 1, strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera; per i requisiti specifici: Allegato B sezione 2D, strutture per persone con disabilità e non quelle ambulatoriali di cui all'allegato C (omissis)".

Alla sopracitata nota prot. n. 100-DIR/2020 del 30/10/2020 risulta allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del sig. Vincenzo Ciccarese, in qualità di socio in possesso

di quote societarie superiori al 20% nella società "Istituto Santa Chiara S.r.l." in relazione alla non sussistenza nei propri confronti di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti comuni e specifici relativi alla fase PLAN di cui al R.R. 16/2019 in relazione al Centro ambulatoriale di riabilitazione di cui alla sez. B.02.01 del R.R. n. 3/2005 ubicato in Lecce alla via Campania n. 5, a firma del legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l.";

- griglie di autovalutazione in relazione ai requisiti previsti dall'Allegato B – Sezione 1 del R.R. n. 16/2019 per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera.

Con nota prot. n. AOO_183/16566 del 06/11/2020, indirizzata al legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." nonché al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, la scrivente Sezione ha confermato l'incarico conferito al Dipartimento dell'ASL BR con nota prot. n. AOO_183/15005 del 02/10/2020, all'uopo evidenziando quanto segue:

" - da un lato, il Manuale di cui all'allegato B per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera ha riguardo unicamente alle strutture/prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a ciclo continuativo e/o diurno e/o domiciliare, non anche ambulatoriale;

- dall'altro, le "prestazioni ad utenti affetti da menomazioni e/o disabilità importanti, spesso multiple, con possibili esiti permanenti, elevato grado di disabilità nelle ADL che richiedono un team multi professionale che effettui una presa in carico omnicomprensiva nel lungo termine mediante un Programma terapeutico e Abilitativo/Riabilitativo personalizzato nel caso di soggetti in età evolutiva, che preveda molteplici programmi terapeutici" e la relativa organizzazione sono del tutto compatibili e coerenti con i requisiti ed evidenze previste dal Manuale di accreditamento per le strutture ambulatoriali di cui all'allegato C, come del resto già in passato è avvenuto con le strutture "ambulatoriali" di cui alla Sezione B.02.01, R.R. n. 3/2005 e s.m.i..".

Con nota prot. n. 104-DIR/2020 del 09/11/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/16728 del 10/11/2020, indirizzata per conoscenza al Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, il legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." ha rappresentato che *"in riscontro e in esecuzione di vs nota meglio identificata in oggetto, si inoltra in allegato alla presente autocertificazione con allegazione della griglia di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti di accreditamento stabiliti dai manuali di accreditamento di cui al R.R. n. 16/2019 di cui all'allegato C, per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale (omissis)", precisando che "la presente, pertanto, relativamente alle griglie di autovalutazione sopracitate nonché al manuale di accreditamento già inoltrato al Dipartimento di prevenzione della ASL di Brindisi, annulla e sostituisce la griglia inoltrata in data 30 ottobre in allegato alla comunicazione prot. n. 100 del 30.10.2020."*

Alla predetta nota prot. n. 104-DIR/2020 del 09/11/2020 risulta allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti comuni e specifici relativi alla fase PLAN di cui al R.R. 16/2019 in relazione al Centro ambulatoriale di riabilitazione di cui alla sez. B.02.01 del R.R. n. 3/2005 ubicato in Lecce alla via Campania n. 5, a firma del legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l.";

- griglie di autovalutazione in relazione ai requisiti previsti dall'Allegato C del R.R. n. 16/2019 per la fase PLAN delle strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale.

Con nota prot. n. 106-DIR/2020 del 10/11/2020, trasmessa per conoscenza alla scrivente Sezione in pari data ed acquisita con n. AOO_183/16976 del 13/11/2020, indirizzata al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante – QU.O.TA. e, per conoscenza altresì al Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR, il legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." ha inoltrato all'attenzione del Servizio QU.O.TA. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti comuni e specifici relativi alla fase PLAN di cui al R.R. 16/2019 in relazione al Centro ambulatoriale di riabilitazione di cui alla sez. B.02.01 del R.R. n. 3/2005 ubicato in Lecce alla via Campania n. 5, a firma del legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l. nonché le griglie di autovalutazione in relazione ai requisiti previsti

dall'Allegato C del R.R. n. 16/2019 per la fase PLAN delle strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale.

Con nota prot. n. 116199 del 29/12/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/54 del 05/01/2021, il vicario del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha rappresentato quanto segue:

“(omissis)”

Con nota prot. n. 120-DIR/2020 del 24.12.2020 (prot. ASL BR n. 114930 del 27.12.2020) l'Amministratore Unico dell'Istituto Santa Chiara s.r.l., ha trasmesso “l'elenco aggiornato del personale completo delle incompatibilità, curricula e relativi unilav”.

Con la presente, valutato e preso atto della documentazione integrativa pervenuta, si riformulano gli esiti delle verifiche trasmesse con nota prot. n. 109926 del 16.12.2020.

(omissis) ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, si ritiene che la Struttura “Presidio ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, con sede in Lecce alla via Campania, 5 – piano terra, piano primo e piano quarto, possiede i requisiti generali e specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla Sezione A e B 0.2 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., e che sussistano i requisiti comuni e specifici di accreditamento di cui alla fase Plan del R.R. n. 16/2019.

Il Responsabile Sanitario della struttura è il dott. Antonio Leo, nato (...) il (omissis), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Neurologia, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce dal 27.07.2009, al nr. 7358 (omissis).”.

Alla predetta nota prot. n. 116199 del 29/12/2020 risulta allegato l'elenco aggiornato del personale in organico, corredato delle relative dichiarazioni di incompatibilità, curricula e unilav.

Con nota prot. n. AOO_183/1932 del 04.02.2021 ad oggetto *““Istituto Santa Chiara S.r.l.”. Esiti degli incarichi conferiti per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.), ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5. Richiesta di chiarimenti.”*, trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL LE ed al Legale Rappresentante della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” di Lecce,

“

Premesso che:

– *con istanza prot. n. 155-DIR/2019 del 09/09/2019 consegnata brevi manu in data 10/09/2019, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 183/12288 del 17/09/2019, ad oggetto “Richiesta di Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento di attività sanitaria per un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione nei locali siti in via Campania, 5 a Lecce.”, il legale rappresentante della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” di Lecce ha chiesto, “in relazione alla struttura denominata “Istituto Santa Chiara” sita nel Comune di Lecce alla Via Campania n° 5, all'interno di un complesso già autorizzato all'Esercizio e Accreditato per Presidio SemiResidenziale di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 della L. n. 833/1978 destinato a struttura sanitaria con DGR n. 302/2018, il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento di attività sanitaria per un Centro Ambulatoriale di riabilitazione per il trattamento dell'Handicap, di cui al punto B.02.01 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.”;*

– *considerato che alla data di presentazione della predetta istanza erano sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private ai sensi della L.R. n. 40/2007, con nota prot. n. AOO_183/15253 del 26/11/2019, la scrivente Sezione ha, tra l'altro, invitato “il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. n. 833/78, ubicato in Lecce alla Via Campania n. 5 presso il Presidio già autorizzato e accreditato quale struttura semi-residenziale di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. n. 833/78, gestito dall'“Istituto Santa Chiara S.r.l.” di Lecce, finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per*

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione di cui alla Sezione B.02.01 del R.R. n. 3/2010 e s.m.i.”;

– *con Pec del 29/11/2019 è stata trasmessa la nota prot. 171222 di pari data, ad oggetto “Istituto Santa Chiara S.r.l. di Lecce. Richiesta di Autorizzazione all'Esercizio e Accredimento di attività sanitaria per un centro Ambulatoriale di Riabilitazione nei locali siti in Via Campania n° 5 a Lecce. Esito accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio.”, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP dell'ASL LE hanno comunicato quanto segue: “In riferimento alla VS richiesta n. AOO_183/0015253 del 26/11/2019 con la quale Codesto Servizio Regionale ha conferito l'incarico allo scrivente Dipartimento di Prevenzione per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione di cui alla Sezione B.02.01 del RR n°3/2005, nei locali siti in Lecce alla Via Campania n° 5, gestiti dall'Istituto Santa Chiara S.r.l., presidio già autorizzato e accreditato quale struttura semi-residenziale di riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. n°833/78. Pertanto, si comunica che si è accertata la sussistenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. n° 9/2017 e s.m.i. e del R.R. n° 3/2005 e s.m.i.”;*

– *conseguentemente, con Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020 la scrivente Sezione ha determinato, “ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare alla Società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede legale in Muro Leccese (LE) alla Via San Giovanni Bosco n. 18, il cui Legale Rappresentante è la Sig.ra Francesca Torretti, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.), ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Leo Antonio, Medico Chirurgo, specialista in Neurologia.”;*

– *con nota prot. n. 76-DIR del 22/07/2020, trasmessa a mezzo Pec in data 24/07/2020 ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/12551 del 31/07/2020, considerato che il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione de quo autorizzato con Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020 rientra nella previsione di cui all'art. 6 della L.R. n. 18/2020 (previsione che ha incluso ex lege nella programmazione regionale e, pertanto, nel fabbisogno regolamentare di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22 “le prestazioni ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all'esercizio nell'ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all'esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali”), il legale rappresentante della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” ha chiesto “Il rilascio dell'accredimento istituzionale del Centro ambulatoriale di riabilitazione di cui alla sez. B.02.01 del R.R. n. 3/2005 autorizzato all'esercizio con D.D. n. 18 del 28.01.2020, sito in Lecce alla via Campania n. 5”;*

– *con nota prot. n. AOO_183/15005 del 02/10/2020 la scrivente Sezione ha, inter alia, invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro ambulatoriale di riabilitazione in discorso, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento generali e specifici di cui alla Sezione A e B.02 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019, e dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan” previsti dal Manuale di Accredimento “per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C” del R.R. n. 16/2019”;*

– *con nota prot. n. 116199 del 29/12/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/54 del 05/01/2021, il vicario del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha rappresentato, inter alia, quanto segue:*

“ai fini del rilascio dell'accredimento istituzionale, si ritiene che la Struttura “Presidio ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978”, con sede in Lecce alla via Campania, 5 – piano terra, piano primo e piano quarto, possiede i requisiti generali e specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla Sezione A e B 0.2 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., e che sussistano i requisiti comuni e specifici di accreditamento di cui alla fase Plan del R.R. n. 16/2019.”;

rilevato che:

– *il Regolamento Regionale 21 novembre 2019, n. 22 (“Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali*

erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste -Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12”) prevede all’art. 5 (“Determinazione del fabbisogno”), comma 1 che “Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste è stabilito nel numero pari alla somma:

- delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all’esercizio ed accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- delle prestazioni ambulatoriali derivanti dalla riconversione dei posti residenziali e semiresidenziali autorizzati all’esercizio ed accreditati secondo le previsioni degli articoli 12 e 15 del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 e s.m.i.;
- delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all’esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.” (sottolineature aggiunte, n.d.r.);

– la L.R. 7 luglio 2020, n. 18, pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 suppl. del 09/07/2020 ed entrata in vigore il 24/07/2020 dispone, all’art. 6, che “Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall’articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22 (Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste - Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12) comprende altresì le prestazioni ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all’esercizio nell’ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all’esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali” (sottolineature aggiunte, n.d.r.);

– pertanto, in relazione alle prestazioni ambulatoriali erogate ex art. 26 L. n. 833/1978 il fabbisogno assistenziale ai fini dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale è quantificabile in termini numerici con riferimento al numero di prestazioni (più precisamente, tale fabbisogno è determinato in termini di n. prestazioni medie giornaliere);

– la Sezione B.02 (“Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale”) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. prevede, tanto ai fini dell’autorizzazione all’esercizio quanto ai fini dell’accreditamento istituzionale, requisiti correlati al volume delle prestazioni erogate;

– in particolare, è previsto sia nella colonna di sinistra che in quella di destra della Sezione B.02 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.:

- in relazione ai requisiti strutturali, che “I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate”;
- in relazione ai requisiti tecnologici, che “La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell’utenza ed alle diverse tipologie di attività (omissis)”;
- in relazione ai requisiti organizzativi, che “la dotazione organica del personale è rapportata alla tipologia della struttura ed al volume delle prestazioni rese (omissis)”;

considerato che:

–sia l’istanza prot. n. 155-DIR/2019 del 09/09/2019 di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale che l’istanza di accreditamento istituzionale prot. n. 76-DIR del 22/07/2020, entrambe a firma del legale rappresentante della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.”, risultano formulate in termini generici, non recando alcun riferimento al n. di prestazioni medie giornaliere in relazione alle quali è stata richiesta l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) ubicato in via Campania n. 5 a Lecce;

–conseguentemente, nell’incarico conferito con nota prot. n. AOO_183/15253 del 26/11/2019 al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE in indirizzo, finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio nonché nell’incarico conferito con nota prot. n. AOO_183/15005 del 02/10/2020 al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento generali e specifici, questa Sezione non ha specificato il n. di prestazioni medie giornaliere in relazione alle quali i

Dipartimenti in indirizzo avrebbero dovuto verificare la congruità dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici minimi ed ulteriori in possesso del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) di titolarità della società "Istituto Santa Chiara S.r.l.",

ai fini dell'integrazione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio di cui alla Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020 nonché del rilascio dell'accreditamento istituzionale, in capo alla società "Istituto Santa Chiara S.r.l." di Lecce, del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, **questa Sezione ha invitato "codeste Direzioni a chiarire, sulla base della documentazione già assunta e formata in sede di istruttoria, quale sia il volume di attività congruo in base ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui risulta dotata la predetta struttura, specificando il predetto volume di attività in termini di n. di prestazioni medie giornaliere."**

Con nota prot. n. 31505 del 31.03.2021 ad oggetto *"Istituto Santa Chiara s.r.l.". Esiti degli incarichi conferiti per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005 e s.m.i.), ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5. Richiesta chiarimenti.*", trasmessa con Pec in pari data a questa Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/5442 del 02/04/2021) e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." di Lecce, **il Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione ASL BR ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE hanno rappresentato quanto segue:**

"

Con Vs. nota prot. nr. AOO_183/1932/2021 del 04.02.2021, pari oggetto, con la quale, pur evidenziando che gli incarichi conferiti rispettivamente al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce con nota prot. AOO_183/15253 del 26/11/2019 e al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR con nota AOO_183/15005 del 02/10/2020 non veniva richiesto di specificare "...il n° di prestazioni medie giornaliere...", ai fini dell'integrazione dell'autorizzazione all'esercizio nonché del rilascio dell'accreditamento istituzionale in capo alla società "Istituto Santa Chiara S.r.l." di Lecce in relazione al Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005) ubicato in Lecce alla via Campania n. 5, si è chiesto a codeste Direzioni, "sulla base della documentazione già assunta e formata in sede di istruttoria, quale sia il volume di attività congruo in base ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui risulta dotata la predetta struttura, specificando il predetto volume di attività in termini di n. di prestazioni medie giornaliere".

Con riferimento alla sopra citata nota di richiesta chiarimenti (prot. nr. AOO_183/1932/2021 del 04.02.2021), pari oggetto, e dopo un confronto fra le due strutture dipartimentali incaricate della istruttoria della pratica in essere, si ritiene rappresentare, ognuno per la propria attività svolta e per la diversa tempistica, come segue:

- **Il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce**, con nota regionale prot. n° AOO_183/15253 del 26/11/2019, ha ricevuto incarico: *"...ad effettuare idoneo sopralluogo presso il centro ambulatoriale di riabilitazione funzionale ex art.26 L. n° 833/78, ubicato in Lecce alla Via Campania n°5, finalizzato alla verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri Ambulatoriali di Riabilitazione di cui alla sezione B.02.01 del R.R. n°3/2005 e s.m.i., ..."*

Con nota prot. 171222 del 29/11/2019 questo Dipartimento trasmette l'esito della verifica finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio comunicando la accertata sussistenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. n°9/2017 e s.m.i. e del R.R. n°3/2005 e s.m.i.;

- *Atteso che il suddetto parere espresso da questo Dipartimento, è stato emesso previa valutazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n°3/2005 e s.m.i., sez. B.02.01 posseduti alla data della verifica;*
- *Rilevato che il precitato Regolamento non prevede adeguati parametri per la valutazione delle prestazioni di branca erogabili dalla struttura in parola;*
- *Considerato che con R.R. n°22/2019 sono stati stabiliti gli standard minimi utili ai fini del calcolo delle prestazioni erogabili nei presidi territoriali di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali che erogano prestazioni ambulatoriali (art.3);*

- Acquisito il Documento Programmatico datato 07/12/2020, redatto dal legale rappresentante dell'Istituto Santa Chiara s.r.l., sig.ra Francesca Torretti, da cui risulta che il numero delle prestazioni erogabili sarebbero 40 pazienti/die;
- Verificata la comparazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi accertati da questo Dipartimento all'atto delle verifiche, propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dei parametri stabiliti, con il successivo R.R. 22/2019;

Si ritiene che il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, denominato Istituto Santa Chiara s.r.l., sulla base dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi accertati in data 27/11/2019 da questo Dipartimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, possa erogare un volume di prestazioni medie pari a 40 pazienti/die.

- **Il Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi**, con nota regionale prot. nr. AOO_183/15005 del 02/10/2020, ha ricevuto incarico: "...ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Presidio ambulatoriale di riabilitazione in oggetto, ubicato presso l'immobile sito in Lecce alla via Campania n.5, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla Sezione A e B 0.2 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019 e, sulla base della griglia di autovalutazione alla fase di plan previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C del R.R. n. 16/2019, ...".

Nel pieno rispetto del sopra richiamato incarico, con nota prot. n. 116199 del 29.12.2020 sono stati trasmessi gli esiti della verifica, che qui si richiamano integralmente.

Preso atto altresì, che l'incarico della competente Sezione regionale, per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, ha rimandato alla Sez. B.02.01. del R.R. 3/2005 e s.m.i., appare necessario evidenziare che la suddetta normativa, relativamente ai "Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale" (sez. B.02), in modo poco esaustivo prevede:

"REQUISITI STRUTTURALI:

- I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate.
- Le strutture devono essere dotate di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura.

REQUISITI TECNOLOGICI:

- In funzione degli obiettivi della struttura e della tipologia dell'utenza devono essere presenti:
 - attrezzature e dispositivi...

REQUISITI ORGANIZZATIVI:

- ... la dotazione organica del personale è rapportata alla tipologia della struttura e dal volume delle prestazioni rese..."

Si evidenzia come la intervenuta normativa R.R. 18/11/2019, nr. 22, meglio dettaglia tali aspetti.

Alla luce di quanto innanzi richiamato ed evidenziato, si ritiene la seguente documentazione, "già assunta e formata in sede di istruttoria", idonea ad esprimere un parere di congruità circa il "volume di attività in termini di n. di prestazioni medie giornaliere" che il predetto Centro è in grado di erogare:

- a) Relazione descrittiva datata 21 luglio 2020;
- b) Elenco del personale datato 24 dicembre 2020;
- c) Documento programmatico datato 07 dicembre 2020 (nel quale testualmente viene dichiarato che "In base agli spazi disponibili è stato calcolato un tasso di saturazione degli ambienti pari al 65% circa, in futuro potremmo quindi aumentare il numero degli operatori incrementando il numero di pazienti/die che la struttura può accogliere");
- d) Tavola planimetrica.

Con i sopra richiamati riferimenti, si comunica che il **n° di 40 prestazioni medie giornaliere**, ritenuto congruo ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dal Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, viene confermato, dal Dipartimento di Prevenzione ASL BR, anche ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale in capo alla

società "Istituto Santa Chiara S.r.l." di Lecce in relazione al Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.02.01 R.R. n. 3/2005) ubicato in Lecce alla via Campania n. 5.

Tanto per quanto di rispettiva competenza.

Si allega:

- a) Relazione descrittiva datata 21 luglio 2020;
- b) elenco del personale datato 24 dicembre 2020;
- c) documento programmatico datato 07 dicembre 2020;
- d) planimetria."

Posto tutto quanto sopra riportato;

rilevato che:

- con la D.D. n. 18 del 28/01/2020 è stato precisato, *inter alia*, che alla data dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento consegnata *brevi manu* in data 10/09/2019 da parte del legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." in relazione ad un Centro Ambulatoriale di Riabilitazione (Sez. B.01.02 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.), da ubicarsi in Lecce alla via Campania n. 5 all'interno di un complesso già autorizzato all'esercizio e accreditato per Presidio Semiresidenziale di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 della L. n. 833/1978, "erano sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private ai sensi della L.R. n. 40 la quale all'art. 3, comma 32 dispone che "Fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.], fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici" (omissis)";

- successivamente alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento sopracitata è stato emanato il R.R. n. 22/2019, pubblicato sul B.U.R.P. n. 134 suppl. del 21/11/2019 ed entrato in vigore il 06/12/2019, il quale all'art. 5 ha stabilito il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste ed ha previsto che le prestazioni ambulatoriali rientranti nel fabbisogno di cui al medesimo articolo sono riconvertite in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età adulta ed in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età evolutiva;

- il sopracitato regolamento ha, inoltre, previsto:

- all'art. 5, comma 1, che "Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste è stabilito nel numero pari alla somma: (...);
- all'art. 6, comma 1 che "I Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età adulta ed i Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età evolutiva nell'ambito dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione, all'autorizzazione all'esercizio e all'accredimento secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal presente Regolamento";

- pertanto, le prestazioni ambulatoriali erogate dai presidi di riabilitazione sono da considerarsi ricomprese nel fabbisogno regolamentare, a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 22/2019, se riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 del R.R. n. 22/2019, tanto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio quanto ai fini dell'accredimento istituzionale;

- la previsione regolamentare di un fabbisogno ai fini dell'accredimento istituzionale vale a superare la sospensione degli accreditamenti disposta dall'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007;

- la L.R. 7 luglio 2020, n. 18, pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 suppl. del 09/07/2020 ed entrata in vigore il 24/07/2020, dispone, all'art. 6, che: *“Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22 (Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste -Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12) comprende altresì le prestazioni ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all'esercizio nell'ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all'esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali”;*

considerato che:

- il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione dell'“Istituto Santa Chiara S.r.l.”, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020 rientra nella previsione di cui all'art. 6 della L.R. n. 18/2020, previsione che ha incluso *ex lege* nella programmazione regionale e, pertanto, nel fabbisogno regolamentare di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22, *“le prestazioni ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all'esercizio nell'ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all'esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali”;*

- *a fortiori* tale disposizione deve intendersi applicabile altresì alle prestazioni ambulatoriali, ove ricadenti nell'ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all'esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali, per le quali non solo sia già stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 ma siano già state autorizzate all'esercizio alla medesima data;

- pertanto, il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione autorizzato con Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020 rientra *ex lege* nel fabbisogno previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2020 ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

si propone:

- di integrare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di autorizzazione all'esercizio, di cui alla Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020, del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, di cui è titolare la società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede legale in Lecce ed il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Leo Antonio, nato il (*omissis*), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Neurologia, con l'indicazione del numero di 40 prestazioni medie giornaliere che possono essere erogate presso la struttura;
- di rilasciare, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede legale in Lecce l'accreditamento istituzionale, per n. 40 prestazioni medie giornaliere, del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, con le seguenti precisazioni:
 - il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del predetto Centro Ambulatoriale di Riabilitazione è subordinato alla permanenza del possesso dei requisiti ulteriori generali di cui alla Sezione A (colonna di destra), in quanto non abrogati ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.R. n. 16/2019 *“Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”*, dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ulteriori di cui alla Sezione B.02 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti ulteriori previsti dal Manuale di

Accreditamento “*per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C*” del citato R.R. n. 16/2019;

- ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale; l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10; in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 “*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accREDITANTE*”.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio AccREDITAMENTI e Qualità;

D E T E R M I N A

- di integrare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di autorizzazione all'esercizio, di cui alla Determina Dirigenziale n. 18 del 28/01/2020, del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, di cui è titolare la società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede legale in Lecce ed il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Leo Antonio, nato il (omissis), in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specialista

in Neurologia, con l'indicazione del numero di 40 prestazioni medie giornaliere che possono essere erogate presso la struttura;

- di rilasciare, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede legale in Lecce l'accreditamento istituzionale, per n. 40 prestazioni medie giornaliere, del Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 ubicato nel Comune di Lecce alla Via Campania n. 5, con le seguenti precisazioni:
 - il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del predetto Centro Ambulatoriale di Riabilitazione è subordinato alla permanenza del possesso dei requisiti ulteriori generali di cui alla Sezione A (colonna di destra), in quanto non abrogati ai sensi degli articoli 3 e 4 del R.R. n. 16/2019 "*Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie*", dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ulteriori di cui alla Sezione B.02 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., nonché dei requisiti ulteriori previsti dal Manuale di Accreditamento "*per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C*" del citato R.R. n. 16/2019;
 - ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento, deve rendere alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; l'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10; in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei requisiti minimi ed ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 "*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante*";
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al legale rappresentante della società "Istituto Santa Chiara S.r.l." con sede in Lecce alla via Campania n. 5;
 - Al Direttore Generale della ASL LE;
 - Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia;
- f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- g) il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;
- h) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)